

CASA DI SOGGIORNO SUOR FILIPPINA DI GRIGNO
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
– Provincia Autonoma di Trento –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Addì 23/02/2021, alle ore 09:00, il Direttore dott. Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione:

Determinazione n.26/2021

Oggetto: Proroga assunzione a tempo determinato di dipendenti vari assunti nel profilo professionale di Operatore Socio Sanitario, categoria B – livello evoluto – 1^ posizione retributiva.

IL DIRETTORE

Premesso che per la programmazione dei prossimi mesi del servizio di assistenza risulta necessario incrementare la relativa dotazione organica, tenuto conto degli sforzi per fronteggiare l'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso (Covid 19) e vista l'esigenza di ridurre al minimo il rischio di contagio a tutela della salute dei singoli e della collettività con l'imprescindibile esigenza di assicurare il funzionamento dell'Amministrazione.

Vista la disponibilità di vari dipendenti assunti a tempo determinato a prorogare il rapporto di lavoro nella figura professionale di operatore socio sanitario, dal 01/03/2021 fino al 30/09/2021 come di seguito indicato:

- Sig.ra Montanaro Alessandra, proroga a n.18 ore settimanali;
- Sig.Constantin Patru, proroga a n.18 ore settimanali.

Appurato che i suddetti dipendenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego; gli stessi già lavorano presso questa struttura e quindi conoscono bene le procedure interne, gli ospiti e l'apparato organizzativo nel suo complesso.

Preso atto che il Contratto Collettivo Provinciale del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2016/2018, siglato in data 01/10/2018, prevede all'art.37 che: punto 2 – “l'Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione degli artt.19 e seguenti del D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e ss.ms.”, punto 10 – “Le proroghe e i rinnovi del contratto a termine sono regolati dall'art.21 del D.Lgs 81/2015”.

Preso atto che, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia è possibile procedere con la proroga delle suddette assunzioni a tempo determinato, come sopra esposto.

Visto che, ai sensi del sopra richiamato Decreto Legislativo, il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di quattro volte e verificato che tale limite viene rispettato.

Visto lo schema di contratto individuale di lavoro, predisposto dagli uffici amministrativi, che riporta le ragioni (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) che impongono tale instaurazione del rapporto di lavoro; schema che si approva e si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Ritenuto pertanto di procedere alle proroghe dell'assunzione a tempo determinato di cui sopra.

Accertato che il rapporto di lavoro si costituisce a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale relativo all'assunzione, il cui schema si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.

Considerato che il vigente Statuto dell'A.P.S.P. Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art.2, comma 4 della L.R. 7/2005, affida al Direttore la gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell'Azienda.

Appurato che l'oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda.

Vista l'urgenza di effettuare le proroghe di cui sopra per il mese di marzo, ormai prossimo, si procede dichiarando immediatamente esecutiva la presente determinazione

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Vista la L.R. 21/09/2005 n.7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e ss.mm.

Vista la L.R. 28/09/2016 n.9 "Modifiche della L.R. 21/09/2005 n.7".

Visti i vigenti Regolamenti aziendali.

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.66 del 29/04/2020 (iscrizione nel registro provinciale delle APSP in data 04/05/2020).

DETERMINA

1. Di prorogare l'assunzione a tempo determinato, per le motivazioni espresse in premessa, nella figura professionale di operatore socio sanitario categoria B livello Evoluto 1^a posizione retributiva, dal 01/03/2021 fino al 30/09/2021, dei dipendenti come di seguito indicato:
 - Sig.ra Montanaro Alessandra, proroga a n.18 ore settimanali;
 - Sig.Constantin Patru, proroga a n.18 ore settimanali
2. Di dare atto che tali rapporti di lavoro sono regolati da contratto individuale di lavoro, il cui schema si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale (allegato A).
3. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21/09/2005 n.7.
4. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.20 c.5 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. , per garantire immediatamente quanto determinato.
5. Di dare atto che nel procedimento in oggetto il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza adottati dall'APSP Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno.
6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'APSP, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
- opposizione al Direttore, entro il termine del periodo di pubblicazione;
 - tentativo di conciliazione presso la Commissione di conciliazione ex art. 410 c.p.c.;
 - ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c.

ALLEGATO A)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.../ anno

L'anno addì del mese di nella sede della A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", in via V. Emanuele n.131, sono presenti i signori:

1. Il Direttore Amministrativo, sig. Dalla Palma Claudio, che agisce in nome e per conto dell'azienda che rappresenta;
2. Il/La Sig./Sig.ra nato/a a () il e residente a () in Via n. ;

premessò

- che la A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", rappresentata dal sopraccitato Direttore Amministrativo, in esecuzione e per i motivi indicati nella Determinazione del Direttore Amministrativo n. del , intende instaurare un rapporto di impiego a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, con il/la Sig./Sig.ra , per ragioni di carattere organizzativo e sostitutivo del personale addetto ai servizi assistenziali;
- che il/la Sig./Sig.ra è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego;

ciò prenessò

tra la A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno", come sopra rappresentata, e il/la Sig./Sig.ra si stipula il seguente

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

OGGETTO

La A.P.S.P. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" assume a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, il/la Sig./Sig.ra , nato/a a () il , e residente a () in Via n. cod. fisc. , il/la quale accetta la suddetta assunzione alle condizioni economico – giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Art. 2 INQUADRAMENTO

Il/La Sig./Sig.ra è assunto/a nella categoria B - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva e nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario.

Art. 3 DURATA

Il rapporto di lavoro ha inizio il fino al

Art. 4 SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro è presso la "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" via V. Emanuele n.131.

L'Amministrazione dell'A.P.S.P. si riserva, in caso di necessità, la facoltà di impiegare il dipendente contrattuale anche fuori della sede di servizio. In tal caso al dipendente verrà corrisposta l'indennità di missione nella misura e con le modalità previste dal vigente C.C.P.L., semprechè, in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, ricorrano i presupposti per la corresponsione di tale trattamento.

Art. 5 MANSIONI

Le mansioni che saranno affidate alla cura del/della Sig./Sig.ra saranno stabilite dal Direttore, nell'ambito dei compiti che rientrano nella categoria di inquadramento di cui al precedente articolo 2, così come delineati nella declaratoria di categoria prevista dal vigente Regolamento per il personale della Azienda.

Art. 6 ORARIO DI LAVORO

L'orario settimanale di lavoro è fissato in ore settimanali con articolazione delle prestazioni di servizio su giorni la settimana.

Art. 7 PERIODO DI PROVA

Qualora l'assunzione a tempo determinato abbia durata superiore a tre mesi il/la dipendente è soggetto/a ad un periodo di prova. Il periodo di prova, previsto in 30 giorni di effettivo servizio, avrà inizio dal primo giorno di lavoro. Non saranno computati i giorni di assenza a prescindere dalla causa, mentre saranno computati i giorni festivi o comunque non lavorativi compresi nei periodi di effettivo servizio, nonché i giorni in cui il/la dipendente fruisce di permessi orari.

I giorni di assenza prolungano il periodo di prova per il tempo corrispondente alle giornate di assenza.

Durante il periodo di prova entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Il motivato parere negativo sul periodo di prova espresso entro il 30° giorno costituisce valido motivo di recesso dell'Amministrazione. In ogni caso il parere negativo sul servizio prestato implica che nessun nuovo rapporto a tempo determinato potrà essere instaurato per le stesse mansioni per un periodo di tre anni.

Art. 8

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Allo/Alla stesso/a viene corrisposto il seguente trattamento economico mensile al lordo delle trattenute di legge:

stipendio tabellare	€ 1.089,00
assegno annuo	€ 187,00
indennità integrativa speciale	€ 526,49

oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge.

Tale trattamento verrà rapportato al numero di ore settimanali stabilite all'art.6.

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla legge.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9 FERIE

Al/Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 42 del vigente C.C.P.L. 2002-2005 e ss.mm., da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, prima della scadenza del presente contratto.

Art. 10 OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione provvederà all'iscrizione del/della dipendente presso gli Istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 11 RECESSO

Il/La dipendente può recedere in qualsiasi momento previo preavviso di almeno 10 giorni, 20 giorni per i contratti superiori a tre mesi. Deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art. 12 NORMA FINALE

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

Data _____ firme _____

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente determinazione viene pubblicata in data 23/02/2021 all'albo della A.p.s.p. "Casa di Soggiorno Suor Filippina di Grigno" per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. n.9/2016.

Determinazione:

- Immediatamente esecutiva.